

TRIBUNALE DI MODENA
SEZIONE PENALE
IN FUNZIONE DI TRIBUNALE DEL RIESAME
Collegio B

Il Tribunale di Modena in composizione collegiale, composto dai magistrati:

dr. Angelo Gin Tibaldi	Presidente
dr.ssa Antonella Pini Bentivoglio	Giudice
dr.ssa Simona Siena	Giudice

sull'istanza di riesame presentata il 22/1/2019 presso il Tribunale di Rimini (trasmessa al Tribunale di Modena il 28/1/2019) nell'interesse di

[REDACTED] nato ad **[REDACTED]** il **[REDACTED]**, difeso di fiducia dall'avv. Carlo Alberto Zaina del Foro di Rimini;

avverso il decreto di convalida di sequestro emesso dal P.M. presso il Tribunale di Modena il 15/1/2019 a seguito di sequestro operato dalla Questura di Modena il 14/1/2019, relativo a tutti i prodotti detenuti dal **[REDACTED]** presso l'esercizio commerciale **[REDACTED]** **[REDACTED]** **[REDACTED]** sito a **[REDACTED]** in via **[REDACTED]**

a scioglimento della riserva assunta all'udienza camerale del 14/2/2019 ha emesso la seguente

ORDINANZA

Nell'ambito di una attività di monitoraggio nella città di Modena sul fenomeno della commercializzazione di infiorescenze di canapa sativa L. essiccata a basso tenore di THC, in data 14/1/2019, presso l'esercizio commerciale **[REDACTED]** **[REDACTED]** **[REDACTED]** sito a **[REDACTED]** gli operanti della Questura di Modena hanno disposto il sequestro di iniziativa di numerosi prodotti, aventi varie denominazioni e prezzi, in parte sfusi e in parte in bustine, variamente riposti in confezioni, buste, barattoli e scatole, dettagliatamente elencati nel relativo verbale di sequestro. Per parte dei prodotti era altresì segnalata la provenienza (con indicazione analitica di denominazione societaria, sede legale, partita iva ed email), il lotto, nonché l'indicazione della presenza di THC e CBD inferiore ai limiti di legge.

Nel medesimo verbale si legge che l'attività commerciale "effettua la libera commercializzazione delle infiorescenze della canapa, anche se risultano contenere un basso principio attivo, in contrasto con quanto stabilito dalla nuova normativa la quale disciplina esclusivamente la promozione della coltivazione e della filiera agroalimentare, ma non quella del consumo personale attraverso il fumo o altra analoga modalità di assunzione per scopi ludici, inoltre, il sito internet info@green-passion.com collegato a tale attività commerciali, permette la commercializzazione indiscriminata al pubblico delle infiorescenze della canapa".

Nella stessa data **[REDACTED]** spontaneamente dichiarava di essere il titolare dell'attività, che le varie tipologie di canapa light erano state fornite da vari fornitori (specificatamente indicati, compreso

indirizzo email e numero di telefono) e che alle forniture di merci erano sempre allegare le analisi chimico-tossicologiche relative al lotto a cui appartenevano.

E' stato altresì sentito a sommarie informazioni [redacted] [redacted] commesso e consulente alle vendite, che ha riferito le modalità di contatto con i fornitori e le caratteristiche delle forniture (sfusa o confezionata).

Con decreto del 19/1/2019, il P.M. ha convalidato il sequestro sulla base delle seguenti motivazioni:

- a) è configurabile a carico del [redacted] il reato di cui all'art. 73 co. IV D.P.R. 309/1990 tenuto conto delle risultanze delle indagini;
- b) l'oggetto del sequestro costituisce corpo del reato e/o cosa pertinente al reato, necessario per l'accertamento dei fatti e per dimostrare l'utilizzo dello stesso per compiere il reato e per la dimostrazione dell'ascrivibilità all'indagato della condotta criminosa;
- c) vi era la necessità di conservare immediatamente quanto sequestrato che poteva andare disperso sussistendo il pericolo di dispersione/alterazione/modificazione in mancanza di un intervento immediato della P.G.;
- d) *"si tratta di sostanza stupefacente sulla quale bisogna svolgere le analisi tossicologiche per accertarne il principio attivo"*;
- e) sono stati rispettati i termini di legge.

Con richiesta di riesame, la difesa del [redacted] ha impugnato detto decreto, illustrando i motivi a sostegno dell'impugnazione in memoria allegata a verbale, così sintetizzabili: l'intervento della P.G. si fonda su una errata interpretazione della Legge 242/2016, su un travisamento della relativa giurisprudenza (a conforto della tesi sostenuta, in particolare, è stata prodotta la sentenza della Cassazione n. 4920/2019), oltre che su *"mero apodittico sospetto"* che non tiene conto dei documenti e delle certificazioni ritualmente e tempestivamente esibite dall'indagato; invero, i prodotti rinvenuti erano riconducibili alla categoria delle infiorescenze rientranti nella previsione di cui all'art. 2 co. 2 lett. g) Legge 242/2016 ed erano assistiti da documentazione (certificazioni e fatture) *"che non possono essere disattese aprioristicamente, su presupposti di mera ed equivoca apparenza"*; l'intervento in ogni caso è stato sproporzionato, avendo potuto al più gli operanti limitarsi ad un campionamento e controllo selezionato, senza effettuare *"il devastante sequestro tout court operato"*. Si chiede pertanto l'annullamento del decreto di convalida del sequestro e, per l'effetto, la restituzione della merce sequestrata nella sua interezza, *"con facoltà per gli inquirenti di trattenere un numero di campioni limitato al fine di effettuare l'analisi"*.

Al fine di valutare la fondatezza della richiesta di riesame, occorre premettere una disamina delle tesi giurisprudenziali che si registrano sul tema della commercializzazione delle infiorescenze della cannabis sativa a seguito dell'emanazione della Legge 242/2016.

Detta legge, nell'ottica di promuovere la coltivazione e la filiera agroindustriale della canapa, prevede che la coltivazione delle varietà di canapa, nella stessa considerazione, non è reato ex art 73 D.P.R. n. 309/1990 e viene consentita senza necessità di autorizzazione, in relazione alle finalità espressamente indicate¹ (che non contemplano la finalità ricreativa), purché il contenuto complessivo di THC della coltivazione non risulti superiore al limite dello 0,6%.

La legge in esame non disciplina la commercializzazione della canapa oggetto della coltivazione, in particolare, per quel che interessa in questa sede, la vendita al dettaglio delle infiorescenze contenenti il THC nei limiti fissati dalla legge.

A questo proposito si registrano nella giurisprudenza di merito e di legittimità orientamenti di segno opposto.

Secondo un primo indirizzo, la liceità della cannabis è circoscritta alla sua coltivazione e alla destinazione dei prodotti coltivati entro l'alveo delle previsioni esplicite contenute nella Legge n. 242 del 2016. Le disposizioni di questa legge che consentono, a certe condizioni, la coltivazione di cannabis, sono ritenute norma eccezionale e non estensibili analogicamente alle altre condotte disciplinate dal D.P.R. 309/1990 tra le quali la vendita e la detenzione per il commercio. Da questo assunto, si conclude che la presenza di un principio attivo sino allo 0,6% è consentita solo per i coltivatori non anche per chi commerci i prodotti derivati dalla cannabis (cfr. Cass. Sez. VI, sentenza

¹ L'art. 2, comma 2 dispone che dalla canapa coltivata è possibile ottenere: «a) alimenti e cosmetici prodotti esclusivamente nel rispetto delle discipline dei rispettivi settori; b) semilavorati, quali fibra, canapulo, polveri, cippato, oli o carburanti, per forniture alle industrie e alle attività artigianali di diversi settori, compreso quello energetico; c) materiale destinato alla pratica del sovescio; d) materiale organico destinato ai lavori di bioingegneria o prodotti utili per la bioedilizia; e) materiale finalizzato alla fitodepurazione per la bonifica di siti inquinati; f) coltivazioni dedicate alle attività didattiche e dimostrative nonché di ricerca da parte di istituti pubblici o privati; g) coltivazioni destinate al florovivaismo».

Il coltivatore non ha l'obbligo di comunicarne l'inizio alla Polizia giudiziaria, ma solo di conservare i cartellini della semente e le fatture di acquisto, e se all'esito dei controlli - che vanno effettuati secondo il metodo prescritto dalla vigente normativa dell'Unione europea e nazionale di recepimento (art. 4, comma 6, legge n. 242/2016) - il contenuto complessivo di THC della coltivazione risulti superiore allo 0,2 % e entro il limite dello 0,6 % nessuna responsabilità è prevista per l'agricoltore che ha rispettato le prescrizioni (art. 4, comma 5, legge n. 242/2016).

Il sequestro o la distruzione delle coltivazioni di canapa impiantate nel rispetto delle disposizioni stabilite dalla legge possono essere disposti dall'autorità giudiziaria solo se, da un accertamento - effettuato secondo il metodo di cui al comma 3 - risulti che il contenuto di THC nella coltivazione è superiore allo 0,6 per cento e anche in questo caso è esclusa la responsabilità dell'agricoltore (art. 4, comma 7, legge n. 242/2016).

n. 56737 del 27/11/2018²; Cass. Sez. VI, sentenza n. 52003 del 10/10/2018³; Cass. Sez. IV, sentenza n. 34332 del 13/6/2018⁴).

Secondo altra tesi (cfr. Cass. Sez. VI sentenza n. 4920 del 31/1/2019, Cc 29/11/2018, Trib. Ancona, Sez. riesame, 27 luglio 2018, Trib. Rieti, Sez. riesame, 26 luglio 2018; Trib. Macerata, Sez. riesame, 11 luglio 2018; Trib. Asti, Sez. riesame, 4 luglio 2018), *"la liceità della commercializzazione dei prodotti della predetta coltivazione (e, in particolare, delle infiorescenze) costituirebbe un corollario logico-giuridico dei contenuti della legge n. 242 del 2016: in altri termini, dalla liceità della coltivazione della cannabis alla stregua della legge n. 242/2016, deriverebbe la liceità dei suoi prodotti contenenti un principio attivo THD inferiore allo 0.6 %, nel senso che non potrebbero più considerarsi (ai fini giuridici), sostanza stupefacente soggetta alla disciplina del d.P.R. 309 del 1990, al pari di altre varietà vegetali che non rientrano tra quelle inserite nelle tabelle allegate al predetto d.P.R."*. Non rinvenendosi fonti normative che incriminino la commercializzazione di prodotti provenienti da coltivazioni lecite, *"vale il principio generale secondo il quale la commercializzazione di un bene che non presenti intrinseche caratteristiche di illecità deve, in assenza di specifici divieti o controlli preventivi previsti dalla legge, ritenersi consentita nell'ambito del generale potere (agere licere) delle persone di agire per il soddisfacimento dei loro interessi (facultas agendi)"* (cfr. Cass. da ultimo citata). Dunque, *"se il rivenditore di infiorescenze di cannabis provenienti dalle coltivazioni considerate dalla legge n. 242 del 2016 è in grado di documentare la provenienza (lecita) della sostanza, il sequestro probatorio delle infiorescenze, al fine di effettuare successive analisi, può giustificarsi solo se emergono specifici elementi di valutazione che rendano ragionevole dubitare della veridicità dei dati offerti e lascino ipotizzare la sussistenza di un reato ex art. 73, comma 4, d.P.R. 309 del 1990"* (cfr. Cass. cit.). Resta comunque ferma la possibilità, sul piano del diritto amministrativo, che *"gli organi di polizia prelevino soltanto campioni (per non compromettere le esigenze economiche del venditore) delle infiorescenze per verificare, con forme analoghe a quelle stabilite dall'art. 4 della legge n. 242 del 2016, il superamento del tasso soglia di 0.6% di THC, dal*

² Cass. Sez. VI, sentenza n. 56737 del 27/11/2018 Cc., dep. 17/12/2018, Rv. 274262: *"in tema di stupefacenti, la legge 2 dicembre 2016, n. 242 ha previsto la liceità della sola coltivazione della cannabis sativa L per finalità espresse e tassative, mentre la commercializzazione dei prodotti della coltivazione e le conseguenti condotte di detenzione e cessione di tali derivati continuano a essere sottoposte alla disciplina del d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, a condizione che le sostanze presentino comunque un effetto drogante rilevabile"*; in motivazione la Corte ha precisato che la "cannabis sativa L" ha natura di sostanza stupefacente, in quanto il generico riferimento alla "cannabis" contenuto nell'art. 14 d.P.R. n. 309 del 1990 e nell'allegata Tabella II è comprensivo di tutte le possibili varianti di tale specie.

³ Cass. Sez. VI, sentenza n. 52003 del 10/10/2018 n. 52003: *"non opera la esenzione di responsabilità, anche penale, prevista dall'art. 4, commi 5 e 7 della predetta legge in caso di superamento del limite dello 0,6% (così meglio intesa la indicata percentuale indicata) in quanto riferita al solo agricoltore che abbia impiantato una coltivazione di canapa e solo qualora lo stesso abbia rispettato le prescrizioni della relativa legge, non rinvenendosi alcuna indicazione testuale proveniente dalla predetta legge in ordine alla estensione della esenzione della responsabilità - prevista per il solo agricoltore - a tutta la filiera di coloro che acquistano e rivendono al minuto le sostanze con un principio attivo superiore allo 0,6%"*.

⁴ Cass. Sez. IV, sentenza n. 34332 del 13/6/2018: *"la coltivazione di canapa ad uso agroindustriale (...) è esplicitamente dalla medesima legge corredata di salvezze - con riferimento al testo Unico sugli stupefacenti - di limitazioni agli utilizzi indicati dall'art. 2. In particolare, per quanto riguarda l'utilizzo volto ad ottenere "alimenti e cosmetici" è stato corredata della precisazione "prodotti esclusivamente nel rispetto delle discipline dei rispettivi settori"..., essendo chiaro dal tenore delle norme che destinatario del margine di tolleranza fissato tra lo 0,2 e 0,6% è l'agricoltore"*.

quale possono derivare sia la non ammissibilità della coltivazione sia il sequestro preventivo ex art. 321 cod. proc. dell'intera sostanza detenuta dal commerciante" (cfr. Cass. da ultimo citata).

E' recentissima l'informazione provvisoria (8/2/2019) che segnala che la remissione alle Sezioni Unite della Cassazione della questione "*se le condotte diverse dalla coltivazione di canapa delle varietà di cui al catalogo indicato nell'art. 1 comma 2 L. 2 dicembre 2016 n. 242 - e, in particolare, la commercializzazione di cannabis sativa L - rientrino o meno nell'ambito di applicabilità della predetta legge e siano pertanto penalmente irrilevanti, ai sensi di tale normativa*".

Pur nella consapevolezza dell'esistenza di lacune nella disciplina normativa e del contrasto giurisprudenziale in corso di definizione, il Collegio ritiene di aderire alla seconda tesi sopra esposta.

Appare in particolare pregnante il rilievo per cui, se a seguito dell'emanazione della Legge 242/2016 è divenuta lecita la coltivazione di piante di cannabis sativa (con i limiti di THC e per le finalità sopra indicate), ne deriva, quale logico corollario, la liceità della commercializzazione dei suoi derivati. In tal senso appare indicativa la stessa terminologia utilizzata nella rubrica della Legge 242/2016, ovvero "*disposizioni per la promozione della coltivazione e della filiera agroindustriale della canapa*", apparendo chiara l'intenzione del legislatore di disciplinare (e rendere lecita), non solo la coltivazione, ma anche il percorso commerciale successivo al raccolto.

Allo stato attuale della normativa, si ritiene poi non possa configurarsi una responsabilità penale del venditore al dettaglio di infiorescenze solo per via della possibile destinazione finale delle infiorescenze da parte degli acquirenti ad usi diversi da quelli indicati dalla legge, in particolare all'uso ricreativo. E' evidente che il venditore non sia in grado di conoscere l'uso che l'acquirente intende farne e non può escludersi a priori che la destinazione finale dell'acquisto corrisponda ad una di quelle indicate dalla normativa (ad esempio produzione di alimenti, cosmetici o florovivaismo). Neppure appare potersi ipotizzare a carico del venditore un onere di previa verifica delle finalità dell'acquisto da parte del compratore, in concreto di difficile, se non impossibile, esecuzione. In ogni caso il rispetto delle finalità cui è subordinata la liceità della commercializzazione sfugge alla possibilità di controllo da parte del venditore ed è rimessa alla volontà dell'acquirente finale.

Nel caso in esame, il decreto impugnato riguarda un sequestro probatorio di infiorescenze di cannabis che, sulla base delle indicazioni apposte sui prodotti (o meglio su parte degli stessi), risultano contenere THC inferiore al limite dello 0,6% e provengono da fornitori dettagliatamente identificati. Rispetto a dette indicazioni, sono assenti precise e motivate allegazioni da parte dell'accusa volte a mettere in dubbio la loro correttezza e neppure risulta ipotizzato che le infiorescenze sequestrate provengano da coltivazioni non conformi alla Legge n. 242/2016. La commercializzazione di detti prodotti deve allora ritenersi lecita.

Con riferimento ai prodotti sequestrati ove risulta indicata provenienza e percentuale di principio attivo, dunque, il decreto impugnato deve essere annullato, con conseguente restituzione all'avente diritto di quanto sequestrato; ciò previa campionatura per eventuali analisi.

Va invece mantenuto il sequestro sui prodotti dettagliatamente indicati in dispositivo (per facilità di lettura si è mantenuta la numerazione del verbale di sequestro), trattandosi di infiorescenze rispetto alle quali non risultano indicate provenienza e/o percentuale principio attivo. Appare opportuno osservare che la mera indicazione del numero di lotto su parte delle confezioni non consente allo stato

- Barattolo in plastica "Sky Walker" privo di lotto;
- Barattolo in plastica "Caramel Candy" privo di lotto;
- Barattolo in plastica "Haru 20% CBD" privo di lotto con prezzo indicativo "8 Euro";
- Barattolo in plastica "Berry <15% CBD THC > 0,5%" privo di lotto;
- Barattolo in plastica "Blue Magie" privo di lotto;
- Barattolo in plastica "Orange Bud" privo di lotto;
- Barattolo in plastica "Amnesia" privo di lotto;
- Barattolo in plastica "L.a.Kush" privo di lotto;
- Barattolo in plastica "Therapy 25%" privo di lotto;
- Barattolo in plastica "Super Skunk" privo di lotto;
- Barattolo in plastica "Orange <15% CBD THC <0,5%" privo di lotto;
- Barattolo in plastica "Strawberry Kush" privo di lotto;
- Barattolo in plastica "New York Diesel" privo di lotto;
- Barattolo in plastica "Kosui 20% CBD" privo di lotto con prezzo indicativo "8 Euro";
- Barattolo in plastica "Sweetie" privo di lotto con prezzo indicativo "10 Euro";
- Barattolo in plastica "Ginger <15% CBD THC <0,5%" privo di lotto;

9. Una scatola contenente 19 confezioni di grammi 1-3-4-5 avente Lotto M01672201500004 Analisi 12263 con estratto di Cannabis Sativa L. THC inferiore ai limiti di legge con su scritto "Green Passion Modera" "Pensio" con THC a inferiore a 0,5% e CBD inferiore a 15%;

10. Una scatola contenente 17 confezioni di grammi 1-3-4-5 avente Lotto F1545X164509B Analisi 23.065 del 20.10.2018 con estratto di Cannabis Sativa L. THC inferiore ai limiti di legge con su scritto "Remedy" con THC a inferiore a 0,5% e CBD inferiore a 15%;

11. Una scatola contenente 20 confezioni di grammi 1-3-4-5 privo di lotto con estratto di Cannabis Sativa L. THC inferiore ai limiti di legge con su scritto "Green Passion Modera" "Ginger" con THC a inferiore a 0,5% e CBD inferiore a 15%;

12. Una scatola contenente 13 confezioni di grammi 1-3-4-5 privo di lotto con estratto di Cannabis Sativa L. THC inferiore ai limiti di legge con su scritto "Green Passion Modera" "Wonder" con THC a inferiore a 0,5% e CBD inferiore a 22%;

14. Una scatola contenente 30 confezioni totali suddivisi in:

► Una scatola contenente 13 confezioni di grammi 1-3-4-5 avente lotto 18218 Analisi nr 8938 del 30.04.2018 rif. fattura 180312 con su scritto estratto di Cannabis Sativa L. THC inferiore ai limiti di legge con denominazione "Green Passion Modera" "Orange" con THC a inferiore a 0,5% e CBD inferiore a 15%;

► Una scatola contenente 3 confezioni di grammi 1-3-4-5 avente lotto 93 Analisi nr 22629 del 18.10.2018 con su scritto estratto di Cannabis Sativa L. THC inferiore ai limiti di legge con denominazione "Green Passion Modera" "CHEESE" con THC a inferiore a 0,5% e CBD inferiore a 22%;

► Una scatola contenente 4 confezioni di grammi 1-3-4-5 avente lotto 752018 Analisi nr 10590 del 24.05.2018 con su scritto estratto di Cannabis Sativa L. THC inferiore ai limiti di legge con

denominazione "WONDER" con THC a inferiore a 0,5% e CBD inferiore a 22%;

► Una scatola contenente 5 confezioni di grammi 1-3-4-5 avente lotto 20180502S Analisi nr 7118 con su scritto estratto di Cannabis Sativa L. THC inferiore ai limiti di legge con denominazione "BERRY" con THC a inferiore a 0,5% e CBD inferiore a 15%;

► Una scatola contenente 2 confezioni di grammi 1-3-4-5 privo di lotto con su scritto estratto di Cannabis "HASH" Sativa L. THC inferiore ai limiti di legge con denominazione con THC inferiore a 0,6% e CBD inferiore a 15%;

► Una scatola contenente 3 confezioni di grammi 1-3-4-5 avente lotto 02-2018 Analisi nr 17213 con su scritto estratto di Cannabis Sativa L. THC inferiore ai limiti di legge con denominazione "FINN" con THC inferiore a 0,5% e CBD inferiore al 15%;

17. Una scatola contenente 35 confezioni totali suddivisi:

► Nr. 4 confezioni chiuse tipologia "BERRY" di grammi 1-3-4-5 avente lotto 20180502S analisi 7118 e 11795 THC inferiore a 0,5% CBD inferiore al 15 %;

► Nr. 1 confezioni chiuse tipologia avente lotto 752018 Analisi nr 10590 del 24.05.2018 con su scritto estratto di Cannabis Sativa L. THC inferiore ai limiti di legge con denominazione "WONDER" con THC a inferiore a 0,5% e CBD inferiore a 22%;

► Nr. 30 confezioni chiuse tipologia "ICE-O-Lator" di grammi 1-3-4-5 avente Analisi nr 18LA10373 del 16.10.2018 con su scritto estratto di Cannabis Sativa L. THC inferiore ai limiti di legge con denominazione con THC a inferiore a 0,5% e CBD inferiore a 15%;

18. Una scatola contenente 8 barattoli totali suddivisi in:

► 1 barattolo in plastica sigillati di infiorescenze essiccate qualità "Jack" avente lotto 18095 art 0475 della "Jack" con THC a inferiore a 0,5% e CBD inferiore a 15%;

► 1 barattolo in plastica sigillati di infiorescenze essiccate qualità "Skunk" avente lotto 18098 art 0485 della "Skunk" con THC a inferiore a 0,5% e CBD inferiore a 15%;

35. Una scatola contenente 43 confezioni totali suddivisi in:

► 13 confezioni da 1-3 e 5 grammi sigillati di infiorescenze essiccate qualità "IARU Thc < 0,2" avente lotto 12 analisi 18313HF11;

► 20 confezioni da 1-3 e 5 grammi sigillati di infiorescenze essiccate qualità "SWEETIE Thc < 0,2";

► 10 bustine da 1-3 e 5 grammi in plastica sigillati di infiorescenze essiccate qualità "KOSUI Thc < 0,2" avente lotto 11 analisi 18311HF13;

► 28 barattoli da 1-3 e 5 grammi sigillati di infiorescenze trinciate essiccate qualità "EASY Joint" Thc < 0,2" avente lotto 17T01;

► 2 barattoli da 15 grammi sigillati di infiorescenze trinciate essiccate qualità "EASY Joint" Thc < 0,2" avente lotto 17T02;

► 4 barattoli da 3 grammi sigillati di infiorescenze trinciate essiccate qualità "BLOM MAGIC" Thc < 0,2" avente lotto 8/18;

- ▶ 3 barattoli da 3 grammi sigillati di infiorescenze trinciate essiccate qualità "BLOM LIMITED" Thc < 0,2" avente lotto 25/18;
- ▶ 6 barattoli da 3 grammi sigillati di infiorescenze trinciate essiccate qualità "BLOM MIRROR" Thc < 0,2" avente lotto 10/17;
- ▶ 2 barattoli da 2 grammi sigillati di infiorescenze trinciate essiccate qualità "APPENNINO CANAPA" Thc < 0,5" avente lotto DE127;
- ▶ 2 buste sigillate da 1 grammo di infiorescenze trinciate essiccate qualità "MANGO KUSH" Tbc < 0,2" avente lotto J/0
- ▶ 2 confezioni sigillate da 1 grammo di infiorescenze trinciate essiccate qualità "CHAMPION BLUE BERRY" Thc < 0,2" avente lotto J/0;
- ▶ 2 confezioni sigillate da 1 e 10 grammi di infiorescenze trinciate qualità "APPENNINO CANAPA" Thc < 0,2" avente lotto DE127;
- ▶ 2 confezioni sigillate da 1 grammo di infiorescenze trinciate essiccate qualità "MANGO KUSH POLLEN" Thc < 0,2" avente lotto 7/2017;
- ▶ 2 confezioni sigillate da 1 grammo di infiorescenze trinciate essiccate qualità "CHEESE POUEN" Thc < 0,2" avente lotto 5/2017;
- ▶ 2 confezioni sigillate da 1 grammo di infiorescenze trinciate essiccate qualità "BLUE BERRY POLLEN" Thc < 0,2" avente lotto A02017;
- ▶ 5 confezioni sigillate da 3 grammi di infiorescenze trinciate essiccate qualità "MEDUSA DIAMOND" Tbc < 0,2" avente lotto MO397762016501;
- ▶ 1 confezioni sigillate da 1,5 grammi di infiorescenze trinciate essiccate qualità "STRAWWBERRY" Tbc < 0,2" avente lotto M14485201700003;
- ▶ 6 confezioni sigillate da 3 grammi di infiorescenze trinciate essiccate qualità "MAD MAGIC" Tbc < 0,2" avente lotto MO39762016401;
- ▶ 5 confezioni sigillate da 3 grammi di infiorescenze trinciate essiccate qualità "SWEET DEVIL" Thc < 0,2" avente lotto 1802945001;
- ▶ 5 confezioni sigillate da 3 grammi di infiorescenze trinciate essiccate qualità "KRAKEN SPIRIT" Tbc < 0,2" avente lotto B0946720500002;
- ▶ 4 confezioni sigillate da 3 grammi di infiorescenze trinciate essiccate qualità "LUCKY SEVEN" Tbc < 0,2" avente lotto MO397762016401;
- ▶ 4 confezioni sigillate da 10 grammi di infiorescenze trinciate essiccate qualità "BRAHMASTIN" Tbc < 0,2" avente lotto H-17-096/0272.

Manda alla cancelleria per gli adempimenti di rito.

Modena, 18/2/2019

Il Giudice estensore

dr.ssa Simona Siena

Simona Siena

Il Presidente

dr. Angela Ciri Tibaldi

Angela Ciri Tibaldi

DEPOSITATO IN CANCELLERIA IL 18 FEB. 2019
IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO

Claudio Lilla